

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, disciplina la concessione in uso di locali comunali a Enti, Organismi partecipativi, Associazioni, gruppi organizzati, privati e Società Sportive aventi soci o sezioni in Gorgonzola come meglio specificato all'art. 3.
2. I locali soggetti al presente regolamento sono tutti quelli di proprietà comunale.
3. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento le norme di esercizio per i locali di pubblico spettacolo di cui al T.U.L.P.S..

Art. 2 – Finalità

1. L'utilizzo dei suddetti locali è prioritariamente riservato per riunioni e incontri di carattere istituzionale.
2. Detti locali possono altresì essere messi a disposizione dei soggetti di cui all'art. 1 comma 1 per finalità anche diverse da quelle prioritarie di cui al comma precedente, compatibilmente con la destinazione d'uso dei locali e con il calendario delle iniziative organizzate dal Comune o dallo stesso promosse o patrocinate.
3. In caso di richieste che prevedano il contemporaneo utilizzo dello stesso locale da parte di più soggetti, si procederà all'assegnazione dando priorità ai soggetti richiedenti che hanno sede e/o operano nel Comune di Gorgonzola, salvo diverso eventuale accordo tra gli stessi.
4. Nel periodo elettorale l'utilizzo dei locali comunali verrà disciplinato dall'Amministrazione con apposito tempestivo provvedimento di Giunta, anche in deroga al presente Regolamento.
5. E' fatto divieto ai soggetti utilizzatori dei locali comunali di esporre all'esterno qualsiasi tipo di bandiere, stendardi, striscioni o simboli di associazioni.

Art. 3 - Soggetti legittimati alla richiesta d'uso dei locali

1. Possono chiedere l'uso dei locali di cui all'art. 1 i seguenti soggetti aventi il codice fiscale:
 - a) Associazioni culturali, sportive, di tempo libero, di volontariato sociale
 - b) Enti no profit, Onlus disciplinate dal D. Lgs. n. 460 del 4.12.1997
 - c) Associazioni di volontariato (costituite ai sensi dell'art. 3 della L. 11.09.91, n. 266 ed iscritte all'Albo Regionale di cui alla L. R. 30.08.93, n. 40)
 - d) Comitati di partecipazione
 - e) Organizzazioni Sindacali
 - f) Parrocchie e organismi presenti all'interno delle stesse
 - g) Istituzioni scolastiche, sia pubbliche che private
 - h) Gruppo volontari Protezione civile
 - i) Privati

j) Enti pubblici

k) Società sportive

2. L'attività effettuata da tutti i soggetti di cui al punto precedente non dovrà essere svolta in contrasto con le leggi dello Stato nonché con le disposizioni locali.

3. Rimane salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre dei locali, indipendentemente da eventuali concessioni rilasciate a terzi, qualora se ne verifichi lo stato di necessità per l'Ente, previa tempestiva comunicazione al concessionario interessato.

Art. 4 - Esclusioni

1. I locali non possono venire utilizzati per attività aventi scopo di lucro, salvo che vengano riconosciute dall'Amministrazione Comunale di pubblico interesse e con applicazione delle spese di gestione previste.

2. Sono altresì escluse le attività che contrastino con le vigenti norme in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

Art. 5 - Tipi di concessione

1. Per l'utilizzo dei locali di cui all'art. 1 è previsto il rilascio di due tipi di concessione:

a) concessione a titolo gratuito;

b) concessione a titolo oneroso.

Art. 6 - Modalità di concessione dei locali

1. I locali di cui all'art. 1 possono essere concessi, a titolo oneroso o gratuito, previa apposita domanda da redigersi attraverso specifici moduli Comunali.

2. L'accesso ai locali avviene attraverso soggetti diversi individuati nel provvedimento autorizzativo.

3. Costituisce titolo per l'accesso e l'utilizzo dei locali di cui all'art. 1 l'autorizzazione appositamente rilasciata dall'Amministrazione su istanza del soggetto interessato, con le modalità meglio specificate all'art. 7. Tale provvedimento, rilasciato dal Responsabile del Servizio, deve fare espresso riferimento all'atto di accettazione di tutte le condizioni di utilizzo sottoscritto dal soggetto richiedente.

4. Presso il Comune è tenuto un apposito registro, ove vengono annotati i provvedimenti di concessione dei locali, contenenti i dati del soggetto.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva di scomputare in cambio della spesa di gestione prevista per l'utilizzo dei locali, attraverso prestazioni da lei richieste da espletarsi a cura dell'Associazione da valutarsi nella quantificazione economica resa a cura della Giunta Comunale.

6. E' possibile la condivisione degli spazi tra associazioni, in tal caso la spesa di gestione prevista sarà condivisa fra le stesse.

Art. 7 - Responsabilità ed oneri per l'utilizzo dei locali

1. La persona del concessionario è responsabile civilmente e penalmente, agli effetti della legge di pubblica sicurezza che regola la gestione dei locali e dell'inosservanza di dette norme.

2. Eventuali danni ai locali riscontrati dal concessionario dovranno essere comunicati immediatamente al Responsabile del Servizio.

3. I locali devono essere lasciati dal concessionario nelle stesse condizioni in cui si sono trovati prima della consegna; qualsiasi modifica dello stato di fatto deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, i danni arrecati durante l'uso dovranno essere comunicati prontamente al Responsabile del Servizio, con la specificazione dei motivi che li hanno provocati. Il Responsabile del Servizio provvederà, tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, ad accertare l'entità dei danni, alle necessarie riparazioni ed al recupero delle spese, qualora il danno sia attribuibile a negligenza o cattivo uso. Nel caso in cui il concessionario arrechi danni al locale e non comunichi tale situazione al Responsabile del Servizio, qualora il danno venga con certezza attribuito al concessionario, si applica ad esso una penale di € 100,00 oltre alla spesa per il ripristino del locale ed eventualmente si procederà all'esclusione dell'inadempiente dal godimento futuro dei locali, come previsto al comma 12 del presente articolo.

4. È fatto divieto di manomettere o modificare gli impianti di riscaldamento, elettrici o di illuminazione.

5. I danni causati ai singoli utenti dall'uso o per l'uso dei locali sono coperti da assicurazione R.C. da parte del Comune, ad eccezione dei beni mobili da ognuno posseduti.

6. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo, il responsabile del servizio provvede a rilasciare al richiedente le chiavi di accesso ai locali, annotando su apposito registro le generalità del soggetto incaricato al ritiro ed alla restituzione delle chiavi.

7. Il concessionario custodirà con il massimo scrupolo le chiavi consegnate, con il divieto tassativo di farne copia. Qualora fossero riscontrate responsabilità in tal senso, spetta al concessionario, fermi restando ulteriori provvedimenti a suo carico, l'onere di rimborso delle spese sostenute per il cambiamento dei sistemi di chiusura.

8. È fatto divieto ai soggetti che utilizzano i locali di proprietà comunale depositare presso gli stessi, senza l'esplicita autorizzazione del Comune, materiale di vario tipo, anche a titolo provvisorio. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità riguardante la sottrazione o il deterioramento del materiale indebitamente depositato nella struttura.

9. Il concessionario garantisce la moralità, il corretto comportamento ed il rispetto dell'ambiente.

10. È fatto obbligo ai concessionari di osservare con la massima scrupolosità le norme igienico sanitarie ed in particolare il divieto di fumare previsto dall'art. 1 della Legge 11.11.75, n. 584 e successive integrazioni.

11. Per ragioni di ordine pubblico, il Sindaco potrà revocare la concessione in qualsiasi momento, con avviso scritto e motivato.

12. L'inadempienza alla concessione ed al presente regolamento d'uso comporterà, a seconda della gravità e recidività, il richiamo, la sospensione o la revoca della concessione stessa, nonché l'esclusione dell'inadempiente dal godimento futuro dei locali.

13. Le targhe di identificazione esterne gli stabili saranno uniformate secondo i criteri definiti dal Comune di Gorgonzola.

Art. 8 - Modalità della richiesta

1. L'istanza per l'utilizzo dei locali di cui all'art. 1 dovrà essere presentata per iscritto, indirizzata al Sindaco, su specifico modulo nei termini indicati nel presente regolamento, e compilata da parte dell'utilizzatore o, nel caso di gruppi o Associazioni, da parte del legale rappresentante o comunque del responsabile.

2. A fronte dell'istanza presentata e debitamente protocollata, l'Ufficio istruttore provvederà al rilascio della concessione indicando:

- le condizioni di utilizzo stabilite dal presente Regolamento;

- la spesa di gestione d'utilizzo stabilita da apposito provvedimento di Giunta Comunale sulla base del presente Regolamento.

Art. 9 – Spese di gestione

1. Le spese di gestione di concessione d'uso dei locali sono di competenza della Giunta Comunale, che provvederà all'approvazione ed ai successivi aggiornamenti delle stesse con proprio provvedimento sulla base dell'andamento dei costi di gestione delle strutture.
2. Il Comune attualizzerà le spese di gestione sulla base dei costi relativi all'anno precedente. Ogni anno la spesa di gestione prevista sarà adeguata ai costi di gestione sostenuti dall'Amministrazione Comunale nell'anno precedente.
3. L'importo dovuto dovrà essere versato anticipatamente tramite Tesoreria Comunale e copia della ricevuta del pagamento effettuato dovrà essere esibita al ritiro della concessione.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10 – Entrata in vigore e Abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2012.
2. Per effetto del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni di cui ai precedenti regolamenti in materia emanati.

Art. 11 – Norme transitorie

Le concessioni già convenzionate rimangono valide fino alla scadenza uniformandosi ad ogni modifica normativa o del presente regolamento a partire da quanto previsto all'art. 10 comma 1.

Eventuali nuovi spazi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale saranno consegnati alle associazioni che ne faranno richiesta presenti sul territorio del Comune di Gorgonzola e le relative spese di gestione saranno automaticamente conguagliate di anno in anno.